



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 333/15/CONS

ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE PER LA POSSIBILE VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA, LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO, INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015

(TG4, TG5, STUDIO APERTO E TGCOM24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTA la delibera n. 296/15/CONS del 21 maggio 2015, recante “*Esposto presentato dall’on. Vinicio Peluffo nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (TG4, TG5, Studio Aperto e TGCOM24)*”;

VISTA la delibera n. 298/15/CONS del 21 maggio 2015, recante “*Esposto presentato nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. dal gruppo Movimento 5 Stelle per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgCom24)*”;

VISTO l’esposto presentato in data 21 maggio 2015 (prot. n. 44495), con il quale i signori Bruno Marton e Francesca Businarolo, in qualità, rispettivamente, di Presidente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei Deputati, hanno segnalato la pretesa violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte della società R.T.I. con specifico riferimento alle testate Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgCom24. In particolare, gli esponenti, nel fare riferimento “*ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità in data 5 maggio 2015, relativi al tempo di parola fruito (...) in tutte le edizioni dei notiziari Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgCom24*” rilevano che “*emerge una netta sovraesposizione di Forza Italia, anche a confronto dei soggetti politici analoghi, in termini sia di tempo di parola sia di tempo di antenna, che in alcuni casi tocca punte persino del 41% e del 43%*”. Secondo i segnalanti “*le percentuali riportate certificano la manifesta e perdurante violazione dei principi e delle norme in materia di par condicio da parte delle citate testate nella campagna elettorale in corso*”;

VISTE le memorie trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (prot. n. 0045243) in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità con riferimento all’esposto sopra citato, ove si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare:
 - (i) l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto, poiché lo stesso è stato comunicato soltanto all’Autorità e non anche all’editore che avrebbe posto in essere la violazione, in base all’art. 10, comma 1, l. 28/2000;
 - (ii) «*l’improcedibilità della segnalazione poiché la stessa non è stata inviata nei termini previsti dall’art. 26 della Delibera 166/15/CONS, che prevede che “ciascun soggetto politico può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto”*»;
- nel merito:
 - (i) la sua inammissibilità “*in quanto formulata in maniera ambigua e generica, in violazione del requisito previsto all’art. 26 della delibera Agcom 166/15/CONS*”, senza l’indicazione di fatti precisi, trasmissioni contestate e motivata argomentazione;
 - (ii) la sua inammissibilità “*in quanto riguarda circostanze di fatto (i dati di monitoraggio del pluralismo relativi al periodo 16 aprile-1 maggio 2015), già esaminate e valutate dall’Autorità*”, a seguito delle quali la medesima Autorità ha unicamente rivolto alle emittenti nazionali un invito a contenere i tempi i tempi assegnati al Presidente del consiglio dei ministri ed al Governo;
 - (iv) l’atteggiamento contraddittorio nei confronti dell’informazione del Movimento esponente;
- per i motivi sopra elencati R.T.I. chiede all’Autorità di archiviare il presente esposto in quanto improcedibile ed in subordine infondato;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità degli esposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 28 del 2000 sollevate dall’emittente, che l’Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condicio elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 26, comma 6, della delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli* [omissis] *della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va* [omissis] *intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dal 16 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

RILEVATO che l'esposto in esame fa riferimento ai dati pubblicati il 5 maggio u.s. dall'Autorità e, quindi, relativi al periodo 16 aprile-1 maggio, riportando tuttavia percentuali di tempo di parola fruito dal soggetto politico Forza Italia rilevate nei dati di monitoraggio del periodo 2-15 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 18 maggio. Sotto tale specifico profilo l'esposto appare contraddittorio;

RILEVATO tuttavia che i dati relativi al periodo 16 aprile-1 maggio hanno già costituito oggetto di verifica nella riunione del Consiglio del 6 maggio u.s. in esito alla quale l'Autorità, pur apprezzando lo sforzo posto in essere dalle testate R.T.I. nella seconda settimana per riequilibrare alcune criticità emerse dai dati relativi alla prima settimana, ha ritenuto opportuno rivolgere alla società una raccomandazione affinché venisse assicurato durante il periodo elettorale il rispetto dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo;

RILEVATO, inoltre, che all'esito della verifica dei dati di monitoraggio riferiti al periodo 2-15 maggio 2015 l'Autorità ha adottato la delibera n. 296/15/CONS con la quale, anche in considerazione dell'esposto presentato dall'on. Vinicio Peluffo quale esponente del Partito Democratico - nel quale veniva denunciato l'elevato tempo fruito dal soggetto politico PDL-Forza Italia nei notiziari diffusi nel periodo 2-15 maggio 2015 - ha richiamato *“la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ad assicurare nei notiziari diffusi dalla testata “Tg4” il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento garantendo l'equilibrio dei tempi fruiti dai soggetti politici secondo i criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 166/15/CONS”*;

RILEVATO, inoltre, che con la delibera n. 298/15/CONS del 21 maggio 2015 l'Autorità ha disposto l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle con il quale era stata denunciata la *“significativa sovraesposizione”* del Presidente del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consiglio e del Governo nel primo periodo di campagna elettorale nei notiziari; in particolare l'Autorità, avendo rilevato dall'esame dei dati riferiti al periodo 2-15 maggio una diminuzione dei tempi dedicati al Presidente del Consiglio da parte delle testate R.T.I., ha disposto l'archiviazione dell'esposto;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi alle settimane 9-15 maggio 2015 e 16-22 maggio 2015, rispettivamente pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 18 maggio 2015 ed in data 25 maggio 2015;

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio sopra citati quanto segue:

Telegiornali

Tg4: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 7,29% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo lo 0%, il Pd il 20,24%, Forza Italia il 30,81%, Movimento 5 stelle il 17,75%; nella settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 5,79% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 7,18%, il Pd il 26,83%, Forza Italia il 13,73 %, Movimento 5 stelle il 15,27%;

Tg5: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 17,58% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 3,24%, il Pd il 10,25%, Forza Italia il 28,02%, Movimento 5 stelle il 19,16%; nella settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 7,35% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 3,01%, il Pd il 34,92%, Forza Italia il 15,35%, Movimento 5 stelle l'8,74%;

Studio Aperto: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 3,05% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 0,83%, il Pd il 29,50%, Forza Italia il 27,98%, Movimento 5 stelle il 18,14%; nella settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 5,09% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 3,57%, il Pd il 34,09 %, Forza Italia il 10,48%, Movimento 5 stelle il 23,58 %;

TgCom24: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 13,75% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 3,76%, il Pd l'11,57%, Forza Italia il 34,23%, Movimento 5 stelle il 17,01%; nella settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato l'8,47% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 9,57%, il Pd il 26,34%, Forza Italia il 25,94%, Movimento 5 stelle il 7,93%;

RITENUTO di dover valutare l'esposto in relazione ai dati di monitoraggio della settimana 16-22 maggio 2015;

RILEVATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi alla settimana 16-22 maggio 2015 è emerso un tendenziale superamento delle criticità evidenziate nelle settimane precedenti e, in particolare, nella settimana 9-15 maggio in quanto si è



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

registrata una evidente diminuzione dei tempi dedicati al soggetto politico Forza Italia da parte delle testate R.T.I.;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, di archiviare l'esposto presentato dal soggetto politico. L'Autorità si riserva, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, di verificare l'andamento dei tempi fruiti dai soggetti politici competitori nell'ultima settimana di campagna elettorale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti e alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni